DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 12

Nel caso di aggravamento di infermita' per la quale sia gia' stato concesso il trattamento privilegiato ordinario e' elevato da cinque a dieci anni il termine perentorio, entro il quale il titolare puo' far valere i suoi maggiori diritti. Le domande di aggravamento prodotte entro il termine di dieci anni di cui al precedente comma, ma prima della entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva da parte dell'Amministrazione, sono da ritenersi valide ad ogni effetto, ancorche' fosse scaduto alla data di presentazione delle domande medesime il termine di cinque anni previsto dalle disposizioni vigenti a tale data.

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 12 giugno 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it